



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2015



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 19/02/2015 n. 146

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Avviso di accertamento – Notifica a mezzo società privata – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Il D. Lgs. 58/2011 ha completato il processo di liberalizzazione del mercato postale con l'abolizione della riserva affidata alle Poste Italiane SpA. In particolare, a seguito dell'abrogazione di parte della normativa precedente, D. Lgs. 262/1999. Le poste private sono autorizzate alla notifica degli atti amministrativi. Non vi è dubbio che l'avviso di accertamento emesso dal Comune costituisce atto di natura amministrativa, per cui alcuna inesistenza della notifica effettuata da poste private può essere dichiarata.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 12/03/2015 n. 233

Intitolazione:

Tributi locali – Imu – Avviso di diniego rimborso Imu – Comodato.

Massima:

In tema di Imu, l'imposta è dovuta dal comodatario e non dal comodante. A tale conclusione è pervenuta la Ctp di Benevento, la quale ha stabilito che l'attuale versione della norma (Ici/Imu) dispone che i soggetti passivi sono: il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, formatosi con atto tra vivi o per successione, obbligato al pagamento dell'Ici/Imu non è il nudo proprietario, ma il titolare del diritto reale di godimento, in considerazione del possesso materiale del bene.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, risulta esistente uno specifico diritto d'uso concesso alla s.n.c. comodataria, come documentato dal ricorrente comodante con l'allegato contratto registrato di cessione d'uso dell'immobile.

La Ctp, quindi, annulla l'impugnato diniego emesso dal funzionario del Comune in riferimento al pagamento dell'Ici/Imu per gli anni in contestazione e riconosce il richiesto rimborso Imu.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 01/06/2015 n. 507

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Area edificabile – Valore – Avviso di accertamento – Motivazione – Individuazione dell’iter logico-giuridico valutativo – Obbligo di indicazione – Sussiste.

Massima:

Non è sufficiente a motivare un avviso di accertamento in materia di imposte comunali sugli immobili, il semplice richiamo degli estremi degli atti deliberativi con cui l’Ente procedente ha individuato il valore di un’area edificabile.

E’ invece altresì necessaria l’indicazione nell’atto di tutti gli elementi che consentano al contribuente la conoscenza dell’iter logico-giuridico che l’Ente ha seguito nella determinazione del valore venale in comune commercio di detta area.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 2

Sentenza del 22/10/2015 n. 6857

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Accertamento – Avviso di accertamento di Ici area fabbricabile – Difetto di motivazione – Mancato soddisfacimento dell'onere della prova.

Massima:

La carenza di motivazione dell'atto impugnato, rende nullo l'avviso di accertamento, perché nello stesso non si identifica esattamente l'area oggetto di imposizione e, soprattutto non viene indicata la misura della superficie tassata né, quanto al suo valore, la afferente "zona" urbanistica ritenuta applicabile, né, ancora, il valore unitario considerato o considerabile in base ai dati riportati nell'atto gravato; questo, inoltre, non consente neppure di verificare se siano stati o meno considerati i dati (o siano altrimenti da ritenersi obsoleti) concernenti la effettiva superficie edificabile emergente dal certificato esibito.

Le carenze evidenziate, incidono negativamente sulla possibilità di controllo e, quindi, di difesa del contribuente; le stesse, peraltro impediscono al giudice di determinare, se del caso, la misura effettiva dell'imposta dovuta.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 28

Sentenza del 11/05/2015 n. 4417

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Adempimenti – Avviso di accertamento – Notificazione – Operatore postale incaricato di pubblico servizio – Assenza di affidamento in esclusiva al fornitore servizio universale – Legittimità della fornitura del servizio – Sussistenza.

Massima:

Ai sensi del D. Lgs. 58/2011, che ha recepito la Direttiva 2008/6/CE, dal 30/04/2011 gli operatori postali in possesso di licenza individuale ed autorizzazione generale, poiché incaricati di un pubblico servizio, possono effettuare tutti i servizi per cui non vi sia affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale, tra cui non rientra quello inerente alla notifica di un accertamento Ici di un Comune ad opera del Concessionario.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 07/01/2015 n. 9

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione – Irrogazione delle sanzioni – Spettanza – Obbligo di avviso bonario – Insussistenza.

Massima:

L'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che influisca comunque sull'applicazione e riscossione del tributo, entro il 20 gennaio successivo all'inizio o alla fine dell'occupazione detenzione di suindicati beni.

L'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, importa la sanzione amministrativa con un minimo di euro 51,65.

L'invio dell'avviso bonario riguarda la liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni e non l'irrogazione delle sanzioni. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, per cui in caso di omessa denuncia, l'obbligo di formularla correttamente si rinnova di anno in anno.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 02/02/2015 n. 100

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta elettronica certificata – Validità – Sussiste – Notifica effettuata oltre l'orario previsto dall'art. 147 c.p.c. costituisce mera irregolarità sanata con il raggiungimento dello scopo – Mancanza del presupposto impositivo – Sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento notificata a mezzo pec è valida. La notifica effettuata oltre l'oraio previsto dall'art. 147 c.p.c. concretizza ipotesi di mera irregolarità sanabile con il raggiungimento dello scopo.

L'attività di gestione di parcheggi pubblici a pagamento non comporta la produzione di rifiuti solidi urbani e, come tale, la società ricorrente non può ritenersi soggetto passivo del tributo.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 16/07/2015 n.716

Intitolazione:

*Tributi locali - Tarsu - Accertamento - Avviso di accertamento -
Prescrizione quinquennale - Sussiste.*

Massima:

*Con la Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) in vigore dal 1 gennaio 2007 gli
avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 29

Sentenza del 21/04/2015 n. 3689

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Riscossione – Cartella di pagamento Tarsu/Tia – Integrazione contraddittorio nei confronti del Concessionario – Abrogazione Tarsu anno 2011 – Esenzione della pretesa impositiva e riduzione in relazione alle aree oggetto della tariffa - Insussistenza.

Massima:

In tema di contenzioso tributario, la disposizione dell'art. 53, comma 2 D. Lgs. 546/92, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venire meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove l'appello abbia ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'Amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, essendo esso estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti.

In un contesto normativo che vedeva coesistere Tarsu e tia/1, unitamente ad un nuovo sistema (tia/2) la cui effettiva entrata in vigore era però subordinata all'emanazione di apposito regolamento ministeriale e al compimento degli adempimenti necessari per l'applicazione della tariffa, il legislatore, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 152/06 e succ. mod., ha lasciato invariato il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sino all'emanazione del



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa.

L'art. 5, comma 2 quater D. Lgs. 152/06 precisava che, ove il regolamento non fosse stato adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31/12/2009, i Comuni che intendevano adottare la "tariffa integrata ambientale (Tia/2)" avrebbero potuto farlo, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Con l'art. 8, comma 3 D.L. 12/09 il termine del 31/12/2009 fu portato al 30/06/2010, sbloccando da tale data al passaggio a Tia/2 e dando ai Comuni la facoltà di passare a tale sistema utilizzando il regolamento già vigente per Tia/1 (Dpr 158/99), pur in mancanza del regolamento Tia/2.

Per questo motivo veniva meno l'esigenza di coordinare i rapporti tra Tarsu e Tia/1 nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 D. Lgs. 152/06, perché l'emanazione di questo regolamento diventava superfluo per transitare a Tia/2.

La bontà di questa interpretazione è confermata dall'art. 14, comma 7 D. Lgs. 23/11 (in materia di federalismo fiscale municipale) e la vigenza della Tarsu fino al 2012 si trae, infine, dall'art. 5, comma 4 quater D.L. 102/13.

L'esenzione della Tarsu prevista dall'art. 62, comma 3 D. Lgs. 507/93 riguarda i soli rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese produttori stessi.

L'art. 17 del regolamento servizio integrato gestione rifiuti del Comune di Marcianise indica i requisiti, qualitativi e quantitativi, che i rifiuti speciali non pericolosi devono avere per poter essere assimilati ai rifiuti urbani.

Inoltre, va ricordato che, ai sensi dell'art. 9 del cit. regolamento, per beneficiare della riduzione tariffaria, il contribuente deve presentare apposita "richiesta....unitamente alla prescritta documentazione.....con cadenza annuale, entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello per il



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

quale è richiesto il beneficio”. In difetto, la norma stabilisce espressamente che la riduzione non è dovuta.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 45

Sentenza del 29/07/2015 n. 7678

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Omessa dichiarazione – Prescrizione della pretesa fiscale – Quinquennio.

Massima:

La presentazione della dichiarazione, al pari del pagamento del tributo, costituisce, ex art. 10, comma 4 D. Lgs. 504/1992, un obbligo tributario per il contribuente.

L'art. 11 n. 2 D. Lgs. 504/1992 al n. 2 prevede che il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza ed inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione.

L'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta (Legge 296/2006, art. 1 comma 161).



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 03/11/2015 n. 9469

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Presupposto - Adempimenti.

Massima:

Il presupposto dell'occupazione o detenzione di locali ed aree a titolo esclusivo o riservato reca presunzione relativa di produzione di rifiuti per presenza umana con la conseguenza che spetta al contribuente superare l'onere della prova ossia di denunciare la stabile destinazione dei locali ad un determinato uso e che tale uso non comporta la produzione di rifiuti per consentire al Comune di effettuare la verifica che le obiettive condizioni di non utilizzabilità dei locali non devono essere tali per volontà del contribuente.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 45

Sentenza del 29/07/2015 n. 7678

Intitolazione:

Tributi locali – Tosap - Accertamento – Nullità – Accertamento e riscossione di imposte locali effettuato da Concessionario illegittimamente affidatario – Illegittimità e nullità degli accertamenti e dei relativi avvisi – Sussiste.

Massima:

Il riconoscimento dell'errore commesso nell'indicazione dell'importo dei tributi municipali posti a fondamento della gara per la concessione del reattivo servizio di gestione, accertamento e riscossione da parte di un Comune, comporta l'annullamento in autotutela dell'affidamento e del rinnovo dell'intera procedura onde consentire la partecipazione alla gara di tutti gli operatori interessati alle nuove condizioni. Pertanto la mera modifica delle condizioni con il soggetto rimasto aggiudicatario nel procedimento viziato dall'errore, comporta l'illegittimità dell'intera procedura di affidamento, che va disapplicata, con conseguente declaratoria di illegittimità e nullità degli accertamenti e dei relativi avvisi, posti in essere in forza dell'illegittimo affidamento.